

## REGOLAMENTO (CE) N. 1145/2008 DELLA COMMISSIONE

del 18 novembre 2008

## recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali per la ristrutturazione del settore del cotone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio, del 23 giugno 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e che istituisce programmi nazionali per la ristrutturazione del settore del cotone <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) Il capo 2 del regolamento (CE) n. 637/2008 contiene disposizioni relative ai programmi di ristrutturazione, da decidersi a livello degli Stati membri allo scopo di finanziare misure di sostegno specifiche nel settore del cotone. Appare opportuno completare tale disciplina mediante l'adozione di modalità di applicazione.
- (2) Occorre precisare quali elementi devono contenere i programmi di ristrutturazione che gli Stati membri sono tenuti a presentare. Occorre inoltre stabilire le modalità per la modifica dei programmi di ristrutturazione che permettono di adattarli se si verificano condizioni nuove non prevedibili al momento della loro presentazione iniziale.
- (3) Per un monitoraggio e una valutazione adeguati dei programmi di ristrutturazione, è necessario imporre la presentazione di relazioni di valutazione contenenti informazioni dettagliate operative e finanziarie sull'attuazione del programma di ristrutturazione.
- (4) Occorre inoltre garantire a tutti i soggetti interessati l'accesso alle informazioni relative ai programmi di ristrutturazione.
- (5) È opportuno stabilire prescrizioni minime per la gestione dell'assegnazione e del pagamento del sostegno finanziario. Per le misure per le quali si prevedono spese ingenti, è inoltre opportuno permettere il pagamento di uno o più anticipi.
- (6) Occorre stabilire disposizioni riguardo all'obbligo degli Stati membri di contenere la spesa, in particolare per quanto attiene ai tempi e alla natura dei controlli in loco delle misure di smantellamento e di investimento. Al fine di tutelare gli interessi finanziari della Comunità

sono inoltre necessarie norme specifiche sul recupero degli importi indebitamente erogati e sulle sanzioni da irrogare. A tal fine è opportuno applicare il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune <sup>(2)</sup> e il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio <sup>(3)</sup>.

- (7) È necessario definire dettagliatamente i criteri dello smantellamento completo e permanente degli stabilimenti di sgranatura disposto dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 637/2008. Anche se spetta agli Stati membri decidere, in base a criteri obiettivi e non discriminatori, l'importo dell'aiuto da concedere per lo smantellamento, occorre stabilire un tetto massimo per evitare il rischio di sovracompensazione.
- (8) È necessario definire con esattezza il sostegno a favore del miglioramento della lavorazione del cotone, di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 637/2008 che riguarda gli aiuti agli investimenti nell'industria della sgranatura e determinare le spese ammissibili. Occorre inoltre stabilire il contributo massimo della Comunità, onde garantire la partecipazione finanziaria e l'impegno dei beneficiari dell'investimento.
- (9) Per quanto riguarda il sostegno alla partecipazione degli agricoltori a sistemi di qualità del cotone, di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 637/2008, è necessario individuare i sistemi di qualità comunitari pertinenti, stabilire i criteri relativi ai sistemi di qualità nazionali e determinare il livello dell'aiuto e i costi ammissibili.
- (10) Per garantire la complementarità tra le attività di promozione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 637/2008 e le norme relative alle azioni di informazione e di promozione stabilite dal regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi <sup>(4)</sup>, è opportuno precisare le modalità applicabili al sostegno a favore della promozione dei prodotti di qualità, in particolare per quanto attiene ai beneficiari e alle attività sovvenzionabili.

<sup>(2)</sup> GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18.<sup>(4)</sup> GU L 3 del 5.1.2008, pag. 1.<sup>(1)</sup> GU L 178 del 5.7.2008, pag. 1.